

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3653

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LAVAGNINI, ASCIERTO, COSSIGA, FALLICA, FONTANA, LENNA,
RAMPONI, RIZZI, TARANTINO**

Concessione di benefici previdenziali al personale
delle Forze armate e delle Forze di polizia esposto all'amianto

Presentata il 6 febbraio 2003

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 27 marzo 1992, n. 257, recante « Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto », ha, tra l'altro, previsto nei confronti dei dipendenti dell'industria privata la maggiorazione ai fini pensionistici del servizio prestato in ambienti contaminati dalla presenza di tale minerale. Tuttavia, il predetto provvedimento non trova però applicazione nei confronti del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia impiegato in condizioni di rischio analoghe a quelle considerate per i destinatari della legge n. 257 del 1992.

Infatti, l'interpretazione letterale delle norme contenute nella citata legge n. 257 del 1992, tende per l'applicazione del predetto beneficio previdenziale solo ai lavoratori di imprese private. Infatti, il riferimento all'assicurazione obbligatoria INAIL, contenuto nel provvedimento, cui sono soggette le sole imprese private e non anche quelle pubbliche, porta ad

escludere che il personale del comparto sicurezza possa godere al momento di tali benefici.

Il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, soprattutto quello imbarcato su unità navali o addetto al servizio antincendi, ha quotidianamente operato a stretto contatto con l'amianto. Tale situazione di rischio è stata peraltro recentemente evidenziata anche da un rapporto dell'ispettorato di sanità della Marina militare, dal quale emerge inequivocabilmente che il personale imbarcato o quello in servizio presso gli arsenali militari, e in modo particolare quello addetto al sistema di propulsione delle unità o quello adibito alla riparazione di apparati motore o tecnici, è stato costantemente esposto a tale rischio.

Va peraltro rilevato che il Governo, in occasione della firma del provvedimento di concertazione relativo al quadriennio normativo 2002/2005, ha siglato con le rap-

presentanze militari delle Forze armate un atto di impegno volto a riconsiderare nel più ampio quadro di riferimento generale le questioni attinenti alla presenza nei luoghi di lavoro di materiale contenente amianto.

La particolare situazione dei lavoratori dell'amianto è stata inoltre considerata anche con la legge 27 dicembre 2002, n. 289, (legge finanziaria 2003), che all'ar-

ticolo 39 ha previsto uno specifico stanziamento in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto.

Il presente provvedimento è finalizzato a riconoscere al personale del Comparto difesa e sicurezza, che ha operato a diretto contatto con l'amianto, gli stessi istituti previdenziali riconosciuti dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, ai lavoratori delle imprese private.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il computo dell'anzianità contributiva utile ai fini pensionistici del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia che in funzione delle proprie mansioni è esposto, ovvero è stato esposto all'amianto, è effettuato moltiplicando il periodo lavorativo e di effettiva esposizione all'amianto per i seguenti coefficienti:

a) per il personale imbarcato in servizio macchina, meccanico ed elettricista, il coefficiente è determinato nella misura dell'1,50 per cento per ogni anno o frazione di anno;

b) per il personale imbarcato con compiti diversi da quelli indicati alla lettera *a)*, per quello impiegato presso gli stabilimenti, arsenali, cantieri navali e per quello del servizio antincendi, il coefficiente è determinato nella misura dell'1,25 per cento per ogni anno o frazione di anno;

c) per il personale non compreso nelle lettere *a)* e *b)*, il coefficiente è determinato nella misura dell'1 per cento per ogni anno di frazione di anno.

2. Le maggiorazioni di anzianità di cui al comma 1 sono cumulabili con eventuali altri benefici previdenziali che comportino l'anticipazione dell'accesso al pensionamento di anzianità ovvero la concessione di periodi di contribuzione figurativa da far valere ai fini della misura dei relativi trattamenti.

ART. 2.

1. Al personale che alla data di entrata in vigore della presente legge ha superato gli anni di massima contribuzione, ai fini pensionistici, i coefficienti di cui all'arti-

colo 1, comma 1, possono essere, a richiesta degli interessati applicati come periodi di riduzione per il collocamento in congedo in anticipo sui limiti di età prescritti. In tale caso, al medesimo personale competono, all'atto della cessazione dal servizio, il trattamento pensionistico e l'indennità di buonuscita che allo stesso sarebbero spettati qualora fosse rimasto in servizio fino al limite di età prescritto.

2. Il collocamento in quiescenza in attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è equiparato a tutti gli effetti di legge a quello per raggiungimento dei limiti di età.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 16.875.000 euro per gli anni 2003-2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

